



Declaratoria per il Presidente e per il Comitato di gestione

Oggetto: Comune di Napoli - Litorale cittadino - Richiesta dell'Amministrazione Comunale per libera fruizione delle spiagge - Rilascio concessione demaniale marittima ex art. 36 Cod. Nav. decorrente dalla data di rilascio al 15.11.2020.

II SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii;

Vista la delibera del Comitato di gestione n. 1 del 13.01.2017 con la quale è stato nominato Segretario Generale dell'Adsp a decorrere dall'1.02.2017;

Visto l'art. 10, comma 4,1. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii secondo il quale il Segretario Generale dell'Adsp "*cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato di gestione*";

Vista la Relazione del Responsabile del procedimento dell'Ufficio turistico-ricreativo in merito alla richiesta avanzata dal Comune di Napoli per il rilascio in concessione, ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav., di alcuni tratti di arenile ubicati lungo il litorale cittadino, da destinare alla fruizione in sicurezza delle spiagge libere in maniera pubblica e gratuita dalla data di rilascio fino al 15.11.2020;

Ritenuto di non rilevare motivi ostativi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria svolta;

ATTESTA

di aver verificato la legittimità del suddetto procedimento - regolare e completo - e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto in merito alle pratiche in oggetto e che, pertanto, le stesse possono essere istruite e sottoposte al Comitato di gestione per la deliberazione di competenza di cui all'art. 9, comma 5, l. f) della legge 84/94 e ss.mm.ii. secondo le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio competente.

10.07.2020

II SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO



Dichiarazione del Responsabile del Procedimento

Oggetto: Comune di Napoli –Rilascio concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 36 del C.D.N. per la fruizione dei tratti di spiaggia liberi da destinare alla balneazione.

Inquadramento normativo e individuazione SID:

La procedura fa riferimento all’art. 36 del C.D.N. e trattasi di attività a destinazione turistico/ricreativo.

Ad *iter* istruttorio concluso è previsto il rilascio di una concessione d.m. della durata di mesi 5 (cinque), per l’occupazione dei tratti di spiaggia libera indicati nell’istanza prodotta dal Comune di Napoli e acquisita al protocollo ADSP con il numero 14666 del 09/07/2020.

Fatto:

L’ADSP ha avviato una interlocuzione con il Comune di Napoli, già con nota del novembre 2019 (protocollo n. 25818 del 25/11/2019) finalizzata ad avviare un tavolo istituzionale per individuare e concertare, di comune intesa, le iniziative da adottare al fine di rendere effettiva e concreta la libera fruizione delle spiagge cittadine sul litorale di competenza di questa ADSP.

Nell’ambito di tale tavolo istituzionale il Comune di Napoli, con nota n.PG/2020/322054 assunta al protocollo ADSP con il numero 10505 del 11/05/2020, ha ribadito l’impegno già assunto con il protocollo di intesa del 2001 relativamente al mantenimento e presidio degli arenili cittadini non in concessione per il tramite del Servizio Tutela del Mare. Con nota PG/2020/ 395241 assunta al protocollo ADSP con il n. 12185 del 8/06/2020 il Comune di Napoli, in esito alla riunione del 04/05/2020, partecipava alcune proposte tra cui la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Comune di Napoli e ADSP relativo alla fruizione degli arenili pubblici, in corso di formalizzazione, con indicazione dei rispettivi impegni. Infine, con nota n. 12618 del 15/06/2020 ha comunicato l’apertura degli arenili pubblici con indicazione degli orari in cui viene disposta la sorveglianza da parte del proprio personale dipendente.

Infine con delibera del Presidente AdSP n. 148 del 1/07/2020 è stato approvato il Protocollo di intesa tra Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus, Comune di Napoli e ADSP MTC e Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri inerente l’Area Marina Protetta della Gaiola al fine di garantire la fruizione pubblica sicura ed ecosostenibile dell’area *de qua*.

Con istanza n. 469747 del 09/07/2020, assunta al prot. AdSP n.14666 in pari data, il Comune di Napoli ha formalizzato la richiesta di concessione dei seguenti tratti di arenile fino al 15 novembre 2020:

- Spiaggia Rotonda Diaz – (estratto SID mq.4.235,00)
- Spiaggia delle Monache – (estratto SID mq.2.556,00)
- Spiaggia Largo Sermoneta – (estratto SID mq.397,00)
- Spiaggia Boccaperti a San Giovanni a Teduccio – (estratto SID mq.8.043,00)
- Spiaggia I e II Vico Marina a San Giovanni a Teduccio – (estratto SID mq.6.239,00 + mq.863,00)

da destinare alla fruizione in sicurezza delle stesse, per i quali si allegano stralci SID, per complessivi mq. 22.333,00.

Con la medesima istanza, il Comune ha rappresentato la volontà di pubblicare una manifestazione d’interesse rivolta ad Imprese e/o associazioni che potrebbero offrire dei servizi a pagamento quali installazione di bagni, docce, attrezzature per sport acquatici, impegnandosi conseguenzialmente al controllo delle spiagge e a garantire il rispetto delle misure anti-Covid.

A conclusione di tale procedura, il Comune dovrà formalizzare apposita ulteriore richiesta finalizzata all’ottenimento di una concessione suppletiva con indicazione dei nominativi dei soggetti terzi, delle superfici occupate e dei servizi offerti. Per tale concessione suppletiva dovrà



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Tirreno Centrale**

Porto di Napoli
Porto di Salerno
Porto di Castellammare di Stabia

essere corrisposto il canone previsto dalla legge 296/06 senza alcun tipo di riduzione nel caso si tratti di attività a scopo di lucro.

Relazione sul calcolo del canone

Il canone annuale verrà **determinato** in conformità alla legge 296/06, trattandosi di attività turistico ricreativa, in ragione delle finalità pubbliche e senza scopo di lucro degli arenili demaniali con applicazione del canone ricognitorio (riduzione al 10% del canone normale) pari ad € 0,131171/mq.- valore anno 2020, per complessivi € 2.929,45.

Per la eventuale concessione suppletiva finalizzata a regolamentare i servizi offerti a pagamento verrà applicato il canone previsto dalla legge 296/06 per il **posizionamento** di strutture di facile rimozione pari ad € 2,18620/mq.-valore anno 2020.

Provvedimento proposto


Atto di concessione ai sensi dell'art. 36 del CDN decorrente dalla data di rilascio al 15.11.2020.

Tanto premesso, si sottopone la presente pratica alle valutazioni di codesto Comitato di Gestione per l'espressione del parere di cui all' art.9 - comma 5, lettera f) della legge 28 gennaio 1994, n.84, modificata dal D.L. 169/2016 e ss.mm.ii., per il rilascio della licenza di concessione di cui si allega bozza.

Napoli, 10.07.2020

IL FUNZIONARIO
Francesco LO PRESTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO



(1) - 4235.11 mq

(2) - 0 mq

200


DE 00496

DE 00497



(1) - 2555.99 mq

bu





(2) - 0 m²

(1) - 8042.87 m²

Clicca per continuare a disegnare il poligono (chiudi con

(2) - 0 mq

(1) - 6239.38 mq





PG/469747 dell'07/07/2020

All'Autorità di Sistema Portuale
Alla Capitaneria di Porto di Napoli

E. p.c.

All'Assessore alle Pari Opportunità, Libertà Civili e alla Salute
Al Direttore Generale

Oggetto: richiesta di concessione temporanea delle spiagge libere cittadine

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto *atto di indirizzo "Napoli riparte anche dal Mare"*, *impulso alla fruibilità degli arenili cittadini e del mare*, ha adottato il Piano Comunale per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere, a seguito dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, elaborato dal gruppo di lavoro costituito con disposizione del direttore generale n.015 del 27 maggio 2020 e condiviso con l'Autorità di Sistema Portuale.

E' stata anche predisposta specifica cartellonistica informativa, che l'Autorità Portuale ha provveduto alla fornitura e posa in opera.

Successivamente, nei limiti del possibile, si è provveduto nei fine settimana, in occasione di una maggiore affluenza, con il personale del Servizio Tutela del Mare e il supporto di Associazione di Volontari e personale della Protezione Civile, ad informare i fruitori delle spiagge libere circa l'attuazione delle misure anti Covid 19 approvate con il suddetto Piano.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che è volontà dell'Amministrazione di migliorare l'offerta alla cittadinanza in relazione alla fruibilità degli arenili in questo particolare momento, con lo scopo di concedere ulteriori servizi, potenziando l'offerta turistico/balneare ed elevando il decoro della costa cittadina, mantenendo comunque la spiaggia pubblica e gratuita.

Per tali finalità si prevederà, infatti, a valle della concessione delle spiagge libere, una manifestazione di interesse rivolta ad imprese e/o Associazioni che potrebbero offrire dei servizi a pagamento quali installazione di bagni, e docce, attrezzature per sport acquatici, impegnandosi conseguenzialmente al controllo delle spiagge e a garantire il rispetto delle misure anti-Covid.

A tale scopo, così come indicato dall'Assessore al ramo con nota PG/463744 del 07 luglio 2020, si chiede la concessione fino al 15 Novembre p.v. dei seguenti arenili:

- ✓ spiaggia I e II Vico Marina San Giovanni;
- ✓ spiaggia Boccaperti;
- ✓ spiaggia Rotonda A. Diaz;
- ✓ spiaggia Largo Sermoneta;
- ✓ Spiaggia delle Monache.

Si precisa la finalità pubblica di tale concessione allo scopo di prevedere il minimo canone concessorio e di immaginare la possibilità da parte del Comune di poter effettuare una successiva manifestazione di interesse come sopra descritte.

Si rappresenta, inoltre, di tenere in debita considerazione, come già discusso in sede di riunione, che il Comune non può garantire gli obblighi previsti per i concessionari degli stabilimenti balneari in ordine all'attuazione dell'Ordinanza di sicurezza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto, e quindi si chiede quali siano le procedure da adottare per essere manlevati da eventuali responsabilità legate alla mancanza del servizio di salvataggio.

Infine si chiede all'Autorità Portuale, in considerazione della consolidata collaborazione tra Enti e al fine di perseguire l'interesse pubblico comune di garantire la migliore gestione e fruibilità degli arenili cittadini, di concorrere alla spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'allestimento e gestione delle spiagge, mediante assegnazione di un budget annuale di circa € 150.000,00.

In attesa di riscontro, si porgono

Cordiali Saluti

Il funzionario in P.O.
Ing.  BIANCO

Il dirigente
Arch. Salvatore IZRVOLINO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 L.241/90 e ss.mm. ed ii.

TRA

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo (in seguito denominata Autorità Portuale) con sede legale in Piazzale Pisacane 80133 Napoli in persona del legale rappresentante Presidente dott. **Pietro SPIRITO**, nato a Maddaloni (CE) il 20 aprile 1962

E

Il Comune di Napoli (nel seguito denominato Comune di Napoli) con sede legale in Piazza Municipio, in persona del legale rappresentante, sindaco Luigi de **MAGISTRIS**, nato a Napoli il 20 giugno 1967

E

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare attraverso il **Soggetto Gestore del Parco Sommerso di Gaiola, Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus** (di seguito denominato Soggetto Gestore), ai sensi del D.M. 10 maggio 2019, n.128, con sede legale a via F. Petrarca n.49, 80122 Napoli, e sede operativa presso il CeRD dell'Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, Discesa Gaiola, 80123 Napoli – Cod. Fiscale 95058600636, P. Iva 07899401215, in persona del Direttore **Maurizio SIMEONE**, nato a Napoli il 28 maggio 1974

E

Il Comando Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma di Carabinieri (TPC) e le varie articolazioni dipendenti, con sede legale in Roma, in persona del delegato alla firma, Comandante pro tempore del Nucleo TPC di Napoli, Magg. Giampaolo **BRASILI**, nato a Roma il 09 marzo 1976

PREMESSO CHE:

- Il Parco Sommerso di Gaiola è un'area naturale protetta di rilievo nazionale, istituita con Decreto Interministeriale 7 agosto 2002 ai sensi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n.394 e della legge 31 dicembre 1982, n.979, per la difesa del mare.
- Il Parco Sommerso di Gaiola è un 'Luogo della cultura' di cui all'art.101 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Il Parco Sommerso di Gaiola ospita al suo interno, nella Zona B di Riserva generale, un'area di balneazione pubblica individuata dal Comune di Napoli quale "*spiaggia libera attrezzata*" nel "Sistema di Balneazione della Città", notoriamente soggetta ad elevato sovraffollamento durante i mesi estivi, già a partire dal mese di maggio e delle festività comandate primaverili.
- Allo stato sono in corso le procedure per il perfezionamento del rinnovo del protocollo di intesa per la gestione dell'area demaniale marittima lungo la fascia costiera tra Comune di Napoli e Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo, soggetto gestore del demanio marittimo.
- Il Governo nel DPCM 8 Marzo e successivo DPCM 26 Aprile, contenenti le misure urgenti per il contenimento della pandemia da Coronavirus, ha decretato che è "sospesa l'apertura al pubblico" di Musei, Biblioteche e Luoghi della cultura su tutto il territorio nazionale (DPCM 8 Marzo 2020 Art.2 comma 1, lettera d) - DPCM 26 Aprile 2020 Art.1, lettera j).
- La Municipalità I del Comune di Napoli con Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020 e successive ha disposto la chiusura del cancello che dà accesso al pubblico al Luogo della cultura Parco Sommerso di Gaiola inottemperanza alle misure governative, anche per quel che riguarda il rischio assembramenti incontrollati.
- Il MIBACT il 12 maggio 2020 ha prodotto le "Indicazioni del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura".
- L'INAIL e l'Istituto Superiore della Sanità hanno prodotto un Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

- Federparchi e la Consulta dei direttori di Parchi naturali nazionali ha emesso sulla base delle direttive governative un Protocollo Tecnico anticontagio per le visite guidate nelle Aree Naturali Protette.
- Il DPCM 17 Maggio consente a partire dal 18 Maggio l'apertura di quei Luoghi della Cultura che garantiranno di aver preso tutti i provvedimenti atti a garantire l'osservanza delle norme anti-contagio prescritte per il personale ed i visitatori.
- Il citato DPCM 17 Maggio adotta le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.50 del 22 maggio 2020 e n.56 del 12 giugno 2020 da disposizioni sulle misure di sicurezza anticontagio da adottare in lidi privati e spiagge pubbliche sulla base anche del Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoVid 2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, prodotto da INAIL e Istituto Superiore della Sanità per attività ricreative di balneazione e in spiaggia.
- Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020 avente ad oggetto *atto di indirizzo "Napoli riparte anche dal Mare", impulso alla fruibilità degli arenili cittadini e del mare*, ha adottato il Piano Comunale per la fruizione in sicurezza delle spiagge libere elaborato dal gruppo di lavoro costituito con disposizione del direttore generale n.015 del 27 maggio 2020 e condiviso con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.48 del 17 maggio 2020 contenente le disposizioni per l'apertura di Musei, Biblioteche e Luoghi della Cultura.
- Il DPCM 11 Giugno e Allegati aggiorna le linee guida per l'apertura di quei Luoghi della Cultura che garantiranno di aver preso tutti i provvedimenti atti a garantire l'osservanza delle norme anti-contagio prescritte per il personale ed i visitatori.
- Il Parco Sommerso di Gaiola ha prodotto un "Protocollo tecnico di sicurezza per l'apertura e fruizione pubblica del Parco Sommerso di Gaiola in ottemperanza alle misure di prevenzione da contagio da COVID-19", che ha inviato al Comune di Napoli con Prot. n.24 del 17 maggio 2020.
- Con nota Prot.44915 del 15 giugno il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prende atto della condizione di emergenza ambientale e di pubblica sicurezza che insiste nell'area di pubblica balneazione all'interno dell'Area marina protetta Parco Sommerso di Gaiola, dà la propria valutazione positiva sul "Protocollo tecnico di sicurezza" trasmesso dall'Ente gestore dell'Area, in quanto in linea con il Regolamento del Parco sommerso e con le sue finalità istitutive, e si auspica una fattiva ed efficace collaborazione nonché un concreto impegno di tutti gli enti coinvolti, nell'attuazione di detta proposta, allo scopo di tutelare al meglio la fruibilità dell'area nel pieno rispetto delle misure igieniche e di sicurezza, anche connesse alla situazione di emergenza in corso, e di tutela dell'ambiente.

CONSIDERATO CHE:

- E' necessario riaprire al pubblico l'Area naturale protetta e Luogo della cultura Parco Sommerso di Gaiola, ivi compresa l'area di balneazione pubblica presente nella zona B del Parco, nel rispetto della sicurezza dei fruitori e del patrimonio naturalistico e storico-archeologico presente.
- Al fine di garantire l'apertura al pubblico in sicurezza del Parco Sommerso ivi compresa l'area di balneazione pubblica presente nella zona B del Parco, nel rispetto di tutte le normative vigenti, dovranno essere rispettate contemporaneamente le linee guida, ordinanze sindacali e prescrizioni anti-contagio valide per i Luoghi della cultura, per le Aree Naturali protette, per le spiagge di balneazione pubblica, oltre, ovviamente, a quelle per la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi eventuali volontari impiegati nell'area.
- Sussistono note criticità relative all'area di balneazione pubblica presente nella zona B del parco Sommerso, evidenziate nella "*Relazione tecnica - Criticità area balneazione pubblica Parco Sommerso di Gaiola e possibile aggravarsi della problematica con l'emergenza Coronavirus*", realizzata dal Soggetto gestore ed inviata ad Aprile 2020 ai soggetti di governo e territoriali competenti.
- I tecnici abilitati a cui il Soggetto gestore ha affidato la realizzazione del piano di riapertura del Parco sommerso, hanno realizzato un Protocollo tecnico di sicurezza che tiene conto anche delle criticità relative

all'area di balneazione pubblica interna al Parco.

- Le competenze per ciò che riguarda la sicurezza ed i servizi alla balneazione pubblica sono in capo all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ovvero al Comune di Napoli che negli hanno condotto la spiaggia in parola.
- Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b) dell'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato- Città ed autonomie locali del 14 Luglio 2005 (ex Art. 8 del D.Lgs.28/08/1997, n.181) in zona B di riserva generale, "i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e autorizzazioni o concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dalle regioni, o dagli enti locali cui siano state da esse conferite le funzioni, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive".
- Il Soggetto gestore del Parco Sommerso di Gaiola ed il Comune di Napoli unitamente all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale intendono pervenire alla riapertura in sicurezza del Parco Sommerso di Gaiola, in un quadro di piena collaborazione istituzionale.
- Il Comando TPC ha valutato positivamente il PTS per quanto riguarda la riapertura in sicurezza del luogo della cultura Parco sommerso di Gaiola per la corretta fruizione del pubblico del Parco stesso, limitatamente alla tutela dell'area archeologica marina di detto sito culturale.
- L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo è disposta, nelle more del rinnovo del protocollo di intesa complessivo, ad autorizzare in regime di proroga la concessione dell'area in questione.
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prende atto della condizione di emergenza ambientale e ha espresso proprio parere favorevole all'attuazione del Piano di Sicurezza auspicando piena collaborazione degli enti locali.
- Il Sindaco di Napoli il 9 Giugno ha dato la propria disponibilità alla stesura di uno specifico protocollo di co-operazione tra le parti per la riapertura in sicurezza e nel rispetto dei luoghi e delle normative vigenti dell'area.
- Il "Protocollo tecnico di sicurezza per l'apertura e fruizione pubblica del Parco Sommerso di Gaiola in ottemperanza alle misure di prevenzione da contagio da COVID-19" elaborato dal Soggetto gestore e trasmesso il 18 maggio 2020 con Prot. n.24 del 17 maggio 2020, potrà essere riadattato alle nuove normative vigenti Governative, Ministeriali e Regionali in materia sicurezza anti-diffusione sars-covid 2 valide per i Luoghi della Cultura, le Riserve naturali dello Stato attività ricreative di balneazione e in spiaggia, d'intesa con il Comune di Napoli e all'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale e sentito il MATTM.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse e considerazioni)

Le premesse e considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente Accordo di Collaborazione è finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra il **Soggetto gestore del Parco Sommerso di Gaiola, il Comune di Napoli e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo, e il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale**, che favorisca l'impiego efficace ed efficiente delle risorse umane e materiali, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, per garantire una fruizione pubblica sicura ed ecosostenibile dell'area di balneazione pubblica presente nella zona B del Parco Sommerso di Gaiola,

in linea con l'Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali del 14 Luglio 2005 (ex Art.8 del D.Lgs.28/08/1997, n.181).

ART. 3

(Strumenti per l'attuazione dell'Accordo di Collaborazione)

Il presente Accordo di Collaborazione si attuerà mediante la condivisione ed attuazione, nell'ambito delle specifiche competenze e disponibilità, del *"Protocollo tecnico di sicurezza per l'apertura e fruizione pubblica del Parco Sommerso di Gaiola in ottemperanza alle misure di prevenzione da contagio da COVID-19"* inviato il 18 maggio 2020 con Prot. n.24 del 17 maggio 2020, di seguito indicato come "PTS" nonché del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020, riadattato e reso omogeneo alle nuove normative vigenti Governative, Ministeriali e Regionali in materia sicurezza anti-diffusione sars-cov-2 valide per i Luoghi della Cultura, le Riserve naturali dello Stato e le attività ricreative di balneazione e in spiaggia.

Nell'ambito del suddetto PTS nonché del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020, il Soggetto gestore (Parco Sommerso di Gaiola) si obbliga a:

- 1) mettere a disposizione del Comune di Napoli il sistema di prenotazione online, appositamente predisposto per l'accesso del pubblico al Parco Sommerso di Gaiola, così come prescritto dalle misure anticontagio, inserendo apposita scheda per la prenotazione gratuita degli spazi per la balneazione pubblica nel Parco differenziati per fascia oraria secondo le modalità e numeri indicati nel PTS nonché del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020, che prevede max 75 bagnanti;
- 2) supportare il personale comunale preposto al contingentamento accessi con un proprio vigilante, nel primo mese di apertura anche a scopo di formazione nell'utilizzo dell'App di verifica delle prenotazioni, ed effettuare la chiusura del cancello alle 19.00 concordata con il Comune di Napoli;
- 3) mettere a disposizione, uno o più operatori, muniti di assicurazione R.C., per il controllo del distanziamento sociale in spiaggia, nel rispetto delle misure anticontagio in spiaggia di cui all'Allegato sub 4 all'Ordinanza n. 56 del 12 giugno 2020;
- 4) realizzare corridoi di sicurezza nell'area di balneazione pubblica come da PTS;
- 5) realizzare la prescritta cartellonistica informativa nell'area di balneazione pubblica come da PTS;
- 6) gestire i visitatori culturali come da PTS nonché del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020;
- 7) effettuare con i propri volontari muniti di apposita assicurazione RC, attività di informazione, sensibilizzazione e raccolta dati sul distanziamento sociale, la fruizione sostenibile del Parco, la riduzione dei rifiuti e l'utilizzo di plastica e vuoti a perdere, anche mediante la somministrazione di appositi questionari agli utenti;
- 8) mettere a disposizione l'eventuale utilizzo dei bagni pubblici dell'Ente Parco laddove, ci fosse l'interdizione dei bagni comunali per il tempo necessario al ripristino del loro uso, in orario di apertura al pubblico degli uffici.

Nell'ambito del suddetto PTS nonché del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020, il Comune di Napoli si impegna a:

- 1) effettuare il contingentamento degli accessi a monte mediante proprio personale, durante gli orari di apertura al pubblico del sito. L'attività sarà supportata da apposito vigilante nel primo mese di apertura messo a disposizione dal Soggetto gestore, e, in casi di eventuali criticità/disordini saranno segnalate tempestivamente alle Forze dell'Ordine e agli organi competenti. Il personale comunale sarà dotato di App di verifica prenotazione online fornita dal Parco Sommerso Gaiola;
- 2) attivarsi con gli uffici competenti per la messa in sicurezza e diserbo della Pedamentina;
- 3) garantire l'utilizzo e la pulizia dei bagni pubblici presenti sulla Pedamentina;
- 4) assicurare la pulizia ordinaria delle aree di balneazione pubblica.

Nell'ambito del suddetto PTS nonché del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020, l'Autorità Portuale si impegna a:

- 1) effettuare con i propri mezzi la pulizia preliminare della spiaggia attualmente occupata da relitti di natanti, oggetti di vario genere, tavole da surf e canoe, abbandonati da anni, che sottraggono inutilmente spazio pubblico utile per migliorare la fruizione pubblica dell'area.
- 2) realizzare eventuale cartellonistica informativa concordata tra le parti nell'area di balneazione pubblica;
- 3) supportare logisticamente gli altri Enti qualora sia necessario.

Nell'ambito del suddetto PTS nonché del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C.n.173 del 29 maggio 2020 il Nucleo TPC si impegna a:

- 1) garantire la propria supervisione all'attuazione del Presente Accordo di Collaborazione;
- 2) prevenire e reprimere illeciti penali in ordine al danneggiamento dell'area archeologica marina di detto sito, tramite costanti contatti con la Direzione del Parco e la competente Soprintendenza.

L'accesso del pubblico all'area di balneazione pubblica presente all'interno del Parco Sommerso di Gaiola, sarà effettuato, così come prescritto nel PTS, previa prenotazione online compilando l'apposita scheda di prenotazione gratuita differenziata per fascia oraria secondo i turni 9-13 e 14-18, fino al raggiungimento del numero totale di posti disponibili pari a max 75 persone secondo il PTS nonché del piano spiagge del Comune di Napoli approvato con Delibera di G.C. n.173 del 29 maggio 2020. La chiusura del cancello di accesso al pubblico sarà effettuata alle ore 19,00 al fine di garantire il tempo necessario di uscita di tutte le persone presenti nell'area di balneazione.

Per quanto riguarda la pulizia e il contenimento della produzione e dispersione di rifiuti nell'area, anche in un'ottica di sostenibilità ambientale dell'attività di balneazione, secondo il principio "Zero Waste", in linea con le finalità istitutive del Parco e con quanto già previsto dal Decreto 43 del 6 agosto 2010 per le scogliere della Zona A, si dispone, d'intesa tra le parti, nell'ambito del presente Accordo:

- il divieto di introduzione nell'area di vuoti a perdere di qualsiasi genere;
- il divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere nell'area;
- L'obbligo per i fumatori di dotarsi di apposito portacicche portatile.

Tutte le parti si impegneranno a diffondere le modalità di accesso e fruizione pubblica del Parco Sommerso anche mediante la realizzazione di una scheda informativa sintetica realizzata in doppia lingua da affiggere al varco di accesso al Parco su discesa Gaiola e divulgare attraverso i propri canali web e social.

Potranno seguire al presente Accordo di Collaborazione, se necessario, protocolli operativi specifici su tempi e modalità di svolgimento delle singole azioni contenute nel PTS ivi compresa la formazione del personale impiegato nelle diverse mansioni.

In base all'evoluzione della stagione estiva ed ai dati sui flussi di bagnanti e visitatori acquisiti dall'Ente Gestore nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio scientifico sul Parco, si definisce che, salvo diverso accordo tra le parti l'attività di contingentamento dei flussi resterà in vigore fino al 30 di Settembre.

ART.4

(Riservatezza - proprietà e utilizzazione dei risultati)

Le singole parti si impegnano a riconoscere e rispettare la proprietà intellettuale di studi, dati, elaborati e altro materiale edito o non, messo a disposizione da ciascuna delle parti per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo di Collaborazione, impegnandosi a non divulgare a terzi tale materiale senza l'esplicita autorizzazione della controparte.

ART. 5

(Durata e decorrenza dell'Accordo di Collaborazione - proroga e rinnovo)

Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di 1 anno a decorrere dalla sua entrata in vigore, ferma restando la possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e la volontà delle parti, di una proroga o di un rinnovo da realizzarsi con atto scritto.

**ART. 6
(Modifiche)**

Qualora lo si ritenga indispensabile e/o opportuno, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, o alle mutate esigenze normative, il presente Accordo di Collaborazione potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

**ART. 7
(Responsabilità e Recesso)**

Le parti possono recedere dal presente Accordo di Collaborazione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata o pec con avviso di ricevimento. In caso di recessione unilaterale dal presente Accordo di Collaborazione o mancato rispetto in parte o in toto degli accordi presi, il PTS non potrà essere attuato e l'ente non assolvente e recedente dall'Accordo sarà responsabile della mancata attuazione e conseguente chiusura al pubblico dell'area.

**ART. 8
(Spese ed oneri fiscali)**

Il presente Accordo di Collaborazione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n.642 del 26 ottobre 1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

**ART. 9
(Domicilio)**

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo di Collaborazione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: Il CSI Gaiola onlus, in Napoli, Via F. Petrarca n.49; il Comune di Napoli, in Napoli Assessorato alle pari opportunità, libertà civili e alla salute Piazza Municipio 1, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Area Istituzionale Ufficio Demanio Costiero Settore Turistico ricreativo in Napoli Piazzale Pisacane, cap.80133; il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale in Castel Sant'Elmo - Via Tito Angelini, 20 - 80127 NAPOLI

**ART. 10
(Norme applicabili)**

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo di Collaborazione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

**ART. 11
(Foro competente)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli

Napoli, li 6.04.2020

Comune di Napoli Il Sindaco	Parco Sommerso di Gaiola Il Direttore	Autorità di Sistema Portuale Il Presidente	Carabinieri Nucleo TPC Il Comandante
_____	_____	_____	_____

FIRMATO DIGITALMENTE